

Relazione Illustrativa

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2013/34/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 3, e dall'allegato B (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

La direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti direttive del Consiglio in materia di conti annuali e consolidati, ne ripropone in parte molti dei contenuti e, nel contempo, reca innovazioni all'ordinamento contabile europeo, al quale gli Stati membri dovranno conformare i propri entro il termine di recepimento del 20 luglio 2015.

La direttiva costituisce, quindi, un atto sia di innovazione sia di refusione dei previgenti atti legislativi dell'Unione europea in materia. Oggetto di trasposizione, pertanto, sono solo alcune disposizioni in essa contenute, in quanto altre trovano la loro corrispondenza in previsioni legislative già presenti nell'ordinamento nazionale e derivanti dal recepimento delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, oggetto di abrogazione da parte della direttiva 2013/34/UE.

Si è quindi ritenuto di recepire la direttiva 2013/34/UE con due distinti decreti legislativi, di contestuale adozione, stante il differente ambito di applicazione. Infatti, il decreto in esame tratta gli obblighi di bilancio per le società di capitali e gli altri soggetti, individuati dalla legge, che adottano per quanto compatibile la medesima disciplina.

Con altro decreto legislativo, da emanarsi contestualmente a quello oggetto della presente relazione, saranno invece disciplinati gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ai quali si applica una specifica attività di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro



volta dalla Banca d'Italia, e per i soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, iscritti in un apposito albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento.

In base ai criteri della delega legislativa e a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, lo schema di decreto legislativo:

- 1) introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali;
- 2) integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al fine di allinearne le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva, altri provvedimenti legislativi già esistenti;
- 3) apporta modificazioni ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di opportuno coordinamento. In particolare:
 - modifica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di allineare alcuni aspetti di tale disciplina specialistica a quella generale;
 - integra le disposizioni del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore;
 - modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto di quanto previsto dal Regolamento comunitario (CE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi, che ha riordinato la disciplina dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.

Di seguito sono illustrate i contenuti e le finalità dei singoli articoli, con richiamo della disposizioni della direttiva 2013/34/UE di cui costituiscono attuazione.



Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti.

In tale capo sono recepite le disposizioni della direttiva 2013/34/UE che introducono, limitatamente alle imprese operanti nei settori estrattivi e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri soggetti dei paesi ove esse operano in regime di concessione. Tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico e granulare, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e altri soggetti pubblici o privati a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute. La trasparenza e la pubblicità dei pagamenti comporta, per le autorità governative e i soggetti che li ricevono, la necessità di rendere conto del loro utilizzo ai propri governati, stimolando così un più efficace ed efficiente utilizzo delle somme ottenute.

L'articolo 1 (Definizioni) reca l'impianto definitorio relativo alle disposizioni del Capo in oggetto, recependo i termini rilevanti che la direttiva stessa elenca, all'articolo 41, in quanto necessari a definire l'ambito di applicazione delle successive disposizioni nonché le modalità e i contenuti delle relazioni che costituiscono oggetto degli obblighi stessi.

In particolare, per quanto riguarda la nozione di "enti di interesse pubblico", che descrive l'ambito soggettivo di applicazione, l'articolo rimanda all'elenco che di essi fa il decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, che ha recepito la direttiva 2006/43/EC con cui tale espressione è stata introdotta nell'ordinamento europeo.

Per le nozioni di "industria estrattiva" e "utilizzo delle aree forestali primarie", che definiscono l'ambito oggettivo degli obblighi di divulgazione e trasparenza, analogamente a quanto previsto dalla direttiva, il riferimento è al Regolamento (CE) n. 1893/2006, in particolare alle sezioni che elencano le attività economiche ascrivibili nei due settori.

Le definizioni di "gruppo", "società madre", "società madre europea" e "società figlia", ripropongono quelle della direttiva e sono coerenti con quelle vigenti nell'ordinamento nazionale ai fini della redazione del bilancio consolidato. In particolare, la definizione di "società madre" è strutturata in modo da identificare il perimetro di inclusione delle controllate ai fini della relazione consolidata sui pagamenti con quello che delimita il bilancio consolidato, sia nel caso di società che applica gli IAS/IFRS sia per quelle che soggiacciono, invece, alla disciplina del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Le definizioni date, pertanto, hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Capo I e non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del "controllo" in ambito societario che possano in



qualche modo confliggere o far sorgere dubbi interpretativi sulla base di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

Infine, per le definizioni di "progetto", quindi dell'attività operativa a cui riferire le dazioni monetarie o in natura effettuate, e di "pagamento", sono state riproposte le medesime enunciazioni contenute nella direttiva.

L'articolo 2 (Ambito di applicazione), recependo quanto previsto dall'articolo 42 della direttiva, definisce i soggetti tenuti alla redazione delle relazioni sui pagamenti effettuati, individuandoli negli enti di interesse pubblico operanti nei già citati settori estrattivi o di utilizzo delle aree forestali.

L'articolo 3 (Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi), in conformità agli articoli 43 e 44 della direttiva, descrive i contenuti delle relazioni annuali e consolidate sui pagamenti effettuati. Il comma 1 specifica che i pagamenti sono indicati nelle relazioni con riferimento sia ai singoli soggetti ricompresi nella nozione di "governo" di cui all'articolo 1, sia con riferimento al progetto a cui sono imputabili. Il comma 2 individua una soglia di materialità, prevedendo che non siano indicati i pagamenti inferiori a centomila euro. L'affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nell'indicazione dei pagamenti e loro eventuali suddivisioni o aggregazioni, è dichiarata nel comma 3. La disposizione è coerente con la novella che il decreto in esame apporta all'articolo 2423-bis del codice civile, riformulandolo in modo da chiarire che con il riferimento alla sostanza si intende dare preminenza ai contenuti del contratto e, piuttosto che alla forma giuridica che descrive l'operazione. Il comma 4 esclude dalle relazioni la rendicontazione a livello di singolo progetto per i pagamenti effettuati per l'assolvimento di obblighi imposti all'impresa a livello di entità, derogando quindi all'obbligo di disaggregare e assegnare pagamenti a un progetto: nel caso quindi in cui un'impresa abbia più di un progetto in un paese ospitante e il governo di questo paese applichi imposte sul reddito delle persone giuridiche, l'impresa sarà autorizzata a indicare il pagamento o i pagamenti dell'imposta sul reddito senza specificare i singoli progetti associati ai pagamenti. Il comma 5, da ultimo, fornisce indicazioni circa la descrizione dei pagamenti effettuati in natura.

L'articolo 4 (Esenzioni e regime di equivalenza) descrive le ipotesi al cui ricorrere operano le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della relazione individuale o di quella consolidata. Il comma 1 consente l'esonero dalla redazione individuale nel caso in cui i pagamenti che in essa avrebbero dovuto trovare descrizione siano, invece, oggetto di divulgazione nella relazione consolidata redatta da un'altra impresa, sia nel caso in cui che questa adempia a tale



obbligo in conseguenza della normativa nazionale, sia che si tratti di un'impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro. Il comma 2 elenca i casi di esonero dalla redazione consolidata, facendoli coincidere con quelli che, allo stesso modo, esentano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato. Il comma 3 sancisce i casi di esclusione dalla relazione consolidata dei pagamenti effettuati da un'impresa controllata. A tal fine rilevano le possibili restrizioni sui diritti di voto, le difficoltà o l'impossibilità di ottenere informazioni, la detenzione delle azioni o quote di tale impresa a soli fini di negoziazione. Il comma 4 prevede quale ulteriore caso di esonero quello in cui l'impresa abbia redatto e pubblicato un'analogo relazione in conformità agli obblighi di legge previsti da un Paese terzo e ritenuti dalla Commissione europea equivalenti a quelli della direttiva 2013/34/UE ai sensi degli articoli 46 e 47 della stessa.

L'articolo 5 (Pubblicità e sanzioni), al comma 1, prescrive l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali e consolidate sui pagamenti. L'obbligo, che ottempera a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva, è posto in capo agli amministratori ai quali, ai sensi del comma 2, è anche richiesto agire con professionalità e diligenza, al fine di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformità a quanto prescritto dallo schema di decreto legislativo. Il comma 3 dispone che il soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti presso l'impresa tenuta alla redazione di una o entrambe le relazioni sui pagamenti ai governi, esprima un giudizio circa la conformità dei loro contenuti alle disposizioni che ne disciplinano contenuto e modalità di presentazione. Il giudizio del revisore è contenuto in una relazione, soggetta a deposito presso il registro delle imprese, diversa da quella di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Il comma 4 contiene la disciplina sanzionatoria riferita ai casi in cui sia omesso di il deposito delle relazioni sui pagamenti, ovvero che siano depositate relazioni il cui contenuto non contiene le informazioni previste, oppure siano depositate relazioni che contengano informazioni non veritiere, prevedendo l'arresto sino ad un anno e l'ammenda fino a centoventimila euro per gli amministratori. Il comma 5, infine, disciplina i casi di ritardato deposito delle relazioni presso il registro delle imprese, prevedendo che un ritardo compreso nei sessanta giorni comporti per gli amministratori una sanzione amministrativa analoga a quella prevista per il ritardato deposito del bilancio, mentre un deposito che avvenga oltre i sessanta giorni è equiparato al mancato deposito di cui al comma 4.

Capo II

Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato.



L'articolo 6 (Modifiche al Codice Civile) reca le disposizioni necessarie ad allineare la normativa nazionale in materia di bilancio di esercizio a quella contenuta nella direttiva, nonché ulteriori modifiche rese necessarie per opportune ragioni di coordinamento:

- ai sensi del comma 1, l'art. 2357-ter (Disciplina delle azioni proprie) è modificato prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. La modifica è stata indotta dall'articolo 10 della direttiva 34, che non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie. Il legislatore, allineando il trattamento contabile alla migliore prassi internazionale, ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società. Con questo intervento, peraltro, si risolvono i dubbi interpretativi circa la natura e il regime di disponibilità della riserva azioni proprie. Per opportuno coordinamento, sono stati modificati anche gli artt. 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale);

- ai sensi del comma 2, l'art. 2423, comma 1, è stato modificato prevedendo l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, dando così corso a quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE che consente agli stati membri di imporre alle imprese diverse dalle piccole la redazione di ulteriori documenti di bilancio. La presentazione del rendiconto finanziario, già obbligatoria per le società che abbiano emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei, migliora in modo significativo l'informativa sulla situazione finanziaria della società; inoltre, l'art. 2423 è modificato mediante l'introduzione di un nuovo comma 4 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. La disposizione recepisce il principio della rilevanza introdotto dall'articolo 6 (paragrafo 1, lettera j) della direttiva. La modifica di cui all'articolo 2423 è accompagnata dalla richiesta di illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizione.

Il testo della norma ribadisce, inoltre, in linea con quanto già chiarito nel considerando 17 della direttiva, che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità.

L'introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l'eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del codice, nonché della norma di cui al numero 12 del primo comma dell'articolo 2426, chiaro esempio di applicazione del principio di rilevanza alla valutazione delle voci di bilancio;

- ai sensi del comma 3, l'art. 2423-bis è modificato con l'eliminazione dell'ultimo inciso del numero 1, sostituito da un nuovo numero 1-bis. Al riguardo, la direttiva, tra i principi generali



elencati nell'articolo 6, prevede che la rilevazione e presentazione delle voci di bilancio vada fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Lo stesso articolo, tuttavia, attribuisce agli stati membri la possibilità di esonerare le società dall'ottemperanza di tale obbligo.

L'art. 2423-bis, già oggi, richiama la necessità di tener conto, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Nella sua formulazione attuale, tuttavia, la disposizione del codice ha suscitato più di un problema interpretativo. Il concetto di funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, infatti, può evocare il concetto di destinazione e si è lungamente discusso circa l'effettiva portata applicativa della disposizione.

Nella consultazione pubblica promossa dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, era emersa la necessità di modificare la norma, eliminando, in particolare, il riferimento alla voce dell'attivo o del passivo.

Ciò premesso, l'art. 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva. Ai fini dell'applicazione di questa disposizione ai singoli casi concreti vale quanto commentato dalla presente relazione in merito all'art. 11 dello schema di decreto legislativo. In particolare, si sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali.

- ai sensi del comma 4, l'art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale) è modificato per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità e sulle azioni proprie. Si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioè le c.d. imprese sorelle). Si eliminano, inoltre, le disposizioni relative ai conti d'ordine, la cui informativa – ai sensi della direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d della direttiva);

- ai sensi del comma 6, l'art. 2425 (Contenuto del conto economico) è modificato per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati. Si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Le voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria sono eliminate così come previsto dalla nuova direttiva (art. 13);

- ai sensi del comma 7, si introduce il nuovo art. 2425-ter (Rendiconto finanziario) che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. In particolare, si chiarisce che i flussi oggetto di



rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e che tali flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento;

- ai sensi del comma 8 (lettere a), f), g)), i numeri 1, 7 e 8 dell'art. 2426 sono modificati per consentire l'introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano. Tale tecnica, che individua una configurazione di valore riconducibile all'alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale. Per la definizione di costo ammortizzato si rinvia ai principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea. Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di "attualizzare" i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato). L'obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato esteso alla valutazione dei titoli nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono – di norma – interessi in linea con quelli di mercato.

Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione. Considerate le difficoltà applicative che potrebbero derivarne, l'art. 2435-bis esonera le piccole società dall'obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato;

- ai sensi del comma 8, si modifica la disciplina degli oneri pluriennali per coordinarla con le disposizioni di cui all'art. 12, paragrafo 11, della direttiva;

- lo stesso comma 8 modifica la disciplina dell'avviamento per coordinarla con le disposizioni di cui all'art. 12, paragrafo 11, della direttiva;

- il comma 8, lettera b), modifica il numero 3), comma 1 dell'articolo 2426 precisando che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all'avviamento, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva;

- il comma 8, lettera c), modifica la disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 4. In particolare, la modifica si sostanzia nel richiamo alla data di acquisizione della partecipazione ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo d'acquisto in sede di prima applicazione



del metodo del patrimonio netto, in linea con quanto previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva;

- il comma 8, con la lettera h), riformula le disposizioni di cui al numero 8-bis dell'art. 2426, al fine di rendere più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria; inoltre, la lettera i), modifica l'articolo 2426 con l'introduzione del numero 11-bis, relativo alla disciplina dei derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della direttiva in tema di valutazione al fair value degli strumenti finanziari. La disposizione introdotta, ispirata alla migliore prassi internazionale e in linea con le indicazioni ricevute nella consultazione pubblica svoltasi nel 2014, prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. La norma chiarisce che l'obbligo di valutazione al fair value è esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato è inglobato in un altro titolo.

Nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, nel primo caso la norma richiede di valutare l'elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell'operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico così da sterilizzare le oscillazioni di valore sull'elemento coperto oggetto di copertura. Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447.

- il punto 12) del primo comma dell'articolo 2426 è eliminato in forza del generale principio di rilevanza;



- il nuovo comma 2 introdotto all'articolo 2426 del codice civile, reca l'impianto definitorio necessario ad applicare taluni istituti e regole recate dall'articolo. Analogamente, i nuovi commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2426, introdotti dal comma 8 dell'articolo in commento, forniscono informazioni e principi atti a definire i contratti oggetto di valutazione al fair value e le modalità di determinazione dello stesso.
- Il comma 9, interviene sul contenuto della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile. Le modificazioni apportate derivano dall'attuazione delle previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva. In particolare:
 - la lettera a) elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427 trattandosi di costi non più capitalizzabili;
 - le lettere b), d), h) eliminano riferimenti quali: "quando il loro ammontare sia apprezzabile", "se significativa", "siano rilevanti", in quanto già ricompresi nell'ambito del più generale principio di rilevanza;
 - la lettera c) sostituisce il 9) dell'articolo 2427 con la nuova formulazione prevista dalla direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali;
 - la lettera e) prevede l'eliminazione dell'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico e, in sua sostituzione, richiede che siano fornite informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
 - la lettera f) completa le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società e amministratori e sindaci. Rimane ferma la disciplina dell'articolo 2399 c.c. che vieta i rapporti patrimoniali che possano compromettere l'indipendenza dei sindaci;
 - la lettera g) completa il richiamo delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società richiamando anche i warrants e le opzioni;
 - la lettera i) prevede la richiesta di nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;



- la lettera l) aggiunge un comma 2 all'articolo 2427 prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
- Il comma 10 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari contenuta nell'articolo 2427-bis. Nello specifico:
 - la lettera a) apporta una modifica lessicale alla rubrica dell'articolo 2427-bis;
 - la lettera b) reca un'integrazione dell'informativa degli strumenti finanziari secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) in presenza strumenti finanziari valutati al fair value. In particolare, si richiede, per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, di indicare: i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;
 - la lettera c) prevede l'eliminazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2427-bis, in quanto oggetto di spostamento nell'ambito dell'articolo 2426 del codice civile.
- Il comma 11 interviene sulla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, contenuto nel comma 3 dell'articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dall'articolo 19 della direttiva. Questa informazione è ora richiesta nell'ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, numero 22 quater).
- Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata contenuta nell'articolo 2435-bis del codice civile. Nello specifico:
 - la lettera a) interviene sul comma 2 dell'articolo 2435-bis eliminando la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale debbano essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni. Viene aggiunto l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario da parte delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata stante il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva;



- la lettera b) integra i riferimenti alle voci del conto economico raggruppabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 2435-bis in considerazione della collocazione delle nuove voci inserite nel conto economico ex 2425 c.c.;
 - la lettera c) abroga il comma 4 dell'articolo 2435-bis per effetto dell'eliminazione delle voci straordinarie del conto economico;
 - la lettera d) modifica gli obblighi di informativa in nota integrativa previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata in linea con quanto stabilito dall'articolo 16 della direttiva;
 - la lettera e) interviene su alcune precisazioni in tema di informativa contenute nel comma 6 dell'articolo 2435-bis. Si prevede, da un lato, un'integrazione della previsione sulle parti correlate in linea con quanto stabilito dalla direttiva e, dall'altro lato, si sopprime il riferimento alle operazioni fuori bilancio in quanto disciplinate in modo completo al comma precedente;
 - la lettera f) inserisce un nuovo comma ove si prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
- Il comma 13 introduce il nuovo articolo 2435-ter riferito al bilancio delle micro-imprese. Il comma 1 dell'articolo 2435-ter indica i presupposti di applicabilità della norma. Secondo tale previsione, per poter rientrare in tale regime le società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Le micro-imprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo le ulteriori semplificazioni previste nell'articolo 2435-ter. Si segnala in particolare che le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dai numeri 9 e 16, comma 1, dell'articolo 2427. Inoltre, alle micro-imprese non si applicano le disposizioni dell'articolo 2423, comma 5 (deroga per casi eccezionali) e dell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis (sulla valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura).
- Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dell'articolo 2478-bis sostituendo il rinvio alle specifiche norme sul bilancio delle società per azioni con un più ampio richiamo alle disposizioni in tema di bilancio, presenti nel capo della sezione del codice contenente la



disciplina delle società per azioni, in modo da assicurare la completezza nel tempo dei riferimenti normativi applicabili.

Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127)

L'articolo 7 apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel decreto legislativo 127/1991.

Il comma 1, interviene sulle previsioni che disciplinano i casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 127/1991. Nello specifico:

- le lettere a) e b) modificano il comma 1 dell'articolo 27 aggiornando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva. Nulla è cambiato sulle modalità di calcolo delle soglie che continuano ad essere computate al lordo dei rapporti infragruppo, in linea con l'impostazione finora seguita nella disciplina del bilancio consolidato;
- la lettera c) introduce il riferimento agli enti di interesse pubblico in sostituzione del previgente richiamo alle società che emettono titoli quotati in borsa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva. Per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative;
- la lettera d) aggiunge al comma 3-bis dell'articolo 27 un altro caso di esonero dal consolidamento in attuazione del disposto dell'articolo 23 paragrafo 10 della direttiva. La controllante non è infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 127;
- la lettera e) interviene su una delle condizioni richieste dal comma 4, lettera a), dell'articolo 27 per poter esonerare una subholding dalla redazione del bilancio consolidato. Si emenda il testo precisando che, ai fini di ottenere l'esonero, la holding che controlla la subholding redige e sottopone a controllo il proprio bilancio consolidato non solo in base alle disposizioni del presente decreto o del diritto di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ma anche in conformità ai principi contabili internazionali adottati nell'Unione Europea. Si recepisce così la precisazione contenuta nell'articolo 23 paragrafo 8 della direttiva;
- la lettera f) interviene sul comma 4, lettera b), dell'articolo 27 apportando alcuni aggiornamenti di natura terminologica;
- la lettera g) integra il comma 5 dell'articolo 27 consentendo alla società che fruisce dell'esonero dalla redazione del consolidato di depositare presso il registro delle imprese -



anziché una copia redatta in lingua italiana del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo – una copia di tali documenti redatta nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, cioè l'inglese. La soluzione semplifica e riduce gli oneri amministrativi delle imprese, senza menomare i diritti di informazione dei terzi, trattandosi di documenti redatti in lingua inglese. La lettera g) interviene inoltre sull'ultimo capoverso del comma 5 dell'articolo 27 eliminando il riferimento al BUSARL soppresso con l'articolo 29 della Legge 266/1997.

Il comma 2 interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 127/1991, allineando la formula adottata al testo della direttiva contenuto nell'articolo 23, paragrafo 9, lettera a).

Il comma 3, interviene sulla disciplina della redazione del bilancio consolidato contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo 127/1991. Le disposizioni introdotte costituiscono un coordinamento con le novità apportate alla disciplina del bilancio di esercizio. Nello specifico:

- la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 29 precisando che il bilancio consolidato è costituito, non solo dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma anche dal rendiconto finanziario, in linea con quanto già previsto dall'articolo 6 del presente decreto sul bilancio di esercizio. Tale previsione dà attuazione all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva;
- la lettera b) prevede un nuovo comma 3-bis all'articolo 29 che disciplina il principio della rilevanza nel bilancio consolidato in modo analogo a quanto già fatto nella disciplina del codice civile del bilancio di esercizio. Sul contenuto di tale principio si rinvia a quanto illustrato in merito all'articolo 6, comma 2. L'unica differenza tra le previsioni contenute nella disciplina del bilancio di esercizio e quelle riportate nella disciplina del bilancio consolidato riguarda la portata del principio. Nel bilancio consolidato il principio ha una portata più ampia considerato che si applica non solo ai momenti della rilevazione, valutazione, presentazione e informativa del bilancio, ma anche alla procedura stessa di consolidamento. La previsione attua l'articolo 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva.

Il comma 4, apporta modificazioni ai principi di consolidamento previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 127/1991. Nello specifico:

- la lettera a) modifica il comma 3 dell'articolo 31 in conseguenza dell'introduzione del principio generale della rilevanza. Sono state eliminate, in quanto già implicite nel principio della rilevanza, le previsioni che consentivano di non elidere, dallo stato patrimoniale, i crediti e i debiti fra imprese incluse nel consolidamento e, dal conto economico, i proventi e



gli oneri da operazioni effettuate tra le medesime imprese, quando risultino irrilevanti. La stessa modifica è stata apportata anche con riguardo agli utili e alle perdite derivanti da operazioni effettuate tra imprese relativi a valori presenti nel patrimonio;

- la lettera b) sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 31 in conseguenza del divieto di iscrivere le proprie azioni o quote nell'attivo dello stato patrimoniale previsto dal nuovo comma 7 dell'art. 2424-bis. Più specificamente, nel bilancio consolidato trova applicazione l'obbligo di portare in deduzione del patrimonio netto il costo sostenuto da imprese incluse nel consolidamento per l'acquisto di azioni o quote della società che redige il consolidato. Tale previsione è conforme alle disposizioni sul contenuto dello stato patrimoniale di cui all'articolo 10 della direttiva.

Il comma 5 interviene sull'articolo 32 relativo alla struttura e al contenuto dei prospetti che compongono il bilancio.

La lettera a) riferita alla rubrica e la lettera b) riferita al contenuto della disposizione aggiungono, per opportuno coordinamento, i riferimenti al rendiconto finanziario consolidato. Si allinea così sul punto la disciplina del bilancio consolidato a quella del bilancio di esercizio. Sono inoltre apportate modifiche di natura lessicale.

Il comma 6, interviene sulla disciplina del consolidamento delle partecipazioni contenuta nell'articolo 33 del decreto legislativo 127/1991. Nello specifico:

- la lettera a) integra la previsione del comma 1 dell'articolo 33 richiamando la data di acquisizione ai fini dell'eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, lettera b) della direttiva;
- la lettera b) modifica il comma 3 dell'articolo 33 con riguardo al caso in cui la differenza che emerge dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidamento sia positiva (cioè il prezzo pagato per l'acquisto sia maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata) e residui un ammontare dopo l'allocazione di tale differenza sulle attività e passività della partecipata. In linea con la migliore prassi e con il trattamento che tale differenza ha nel bilancio di esercizio, si è precisato che questa differenza è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato. Sono state inoltre apportate alcune modificazioni di ordine terminologico e redazionale.



Il comma 7 apporta delle modificazioni sul tema della uniformità dei criteri di valutazione nel consolidato nell'articolo 34 del decreto legislativo 127/1991. Nello specifico, la lettera a) elimina l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 34 ove si ammettevano delle eccezioni al principio dell'uniformità dei criteri di valutazione. Tale previsione è stata riformulata inserendo, con la lettera b), un nuovo comma 2 bis all'articolo 34 allineato nella sua formulazione al testo dell'articolo 24, paragrafo 12, della direttiva. Si ammettono in casi eccezionali deroghe all'uniformità dei criteri di valutazione a condizione che tali deroghe siano indicate e debitamente motivate in nota integrativa.

Il comma 8 effettua una modifica redazionale all'articolo 36 del decreto legislativo 127/1991.

Il comma 9 interviene sul contenuto della nota integrativa consolidata di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 127/1991. Le modificazioni apportate derivano dall'attuazione delle previsioni sul contenuto della nota integrativa di cui agli articoli 16, 17, 18 e 28 della direttiva. In particolare:

- le lettere a) e n) prevedono la richiesta di nuove informazioni riguardanti: i movimenti delle immobilizzazioni; la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- la lettera g) prevede l'eliminazione dell'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico e, in sua sostituzione, richiede che siano fornite informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- la lettera e) prevede la riformulazione della previsione in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali;
- la lettera h) completa le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere con gli amministratori e i sindaci dell'impresa controllante.
- le lettere d), f), m) eliminano riferimenti quali: "quando il loro ammontare è significativo", "se significativa", "le stesse siano rilevanti", in quanto già ricompresi nell'ambito del più generale principio di rilevanza;
- la lettera c) effettua un intervento di coordinamento dovuto alle modifiche apportate al trattamento contabile dei costi di ricerca e pubblicità;
- la lettera l) integra l'informativa degli strumenti finanziari richiedendo che, per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, siano indicati: i termini e le condizioni



significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Sono inoltre apportati opportuni coordinamenti lessicali e l'abrogazione di una disposizione non più operante in tema di interferenza fiscale sui valori di bilancio a seguito delle innovazioni apportate sulla disciplina del bilancio di esercizio in sede di riforma societaria (cfr. lettere b e i).

Il comma 10, interviene sulla relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 127/1991. Viene modificato il comma 2 dell'articolo 40 eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato in applicazione delle modificazioni apportate all'articolo 29 della direttiva. Tale informativa è ora richiesta nell'ambito della nota integrativa.

Il comma 11 interviene sulla disciplina della pubblicazione del bilancio consolidato eliminando il comma 2 dell'articolo 42 in conseguenza dell'abolizione del BUSARL da parte della Legge 266/1997.

Il comma 12 modifica l'articolo 44 del d.lgs 127/1991 al fine di chiarire che dall'ambito di applicazione sono esclusi i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, che trovano in altro provvedimento la disciplina relativa all'assolvimento degli obblighi di bilancio.

Capo III

Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi.

Articolo 8 (Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173). L'articolo adegua la disciplina di settore delle imprese di assicurazione, contenuta nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, alle disposizioni generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile e nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 e la modifica del comma 1 derivano dall'eliminazione dei conti d'ordine introdotta dalla direttiva. La modifica al comma 1, lettera c) dell'articolo 5, è apportata per ragioni di coordinamento, in quanto l'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, è stato eliminato dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,



(Codice delle assicurazioni private), di cui viene richiamato l'articolo 96. La soppressione dell'articolo 14, analogamente a quanto avvenuto per l'articolo 1, discende dall'eliminazione dei conti d'ordine introdotta dalla direttiva. Le modifiche ai commi 7, 11, 12 e 15 dell'articolo 16, derivano invece dalla necessità di coordinare il loro contenuto, relativo ai criteri di valutazione, con quello dell'articolo 2426 del codice civile, così come novellato dallo schema di decreto legislativo.

Le modifiche ai commi 1 e 6 dell'articolo 16 e la contestuale introduzione del nuovo comma 17 sono finalizzate ad escludere, per le compagnie assicurative, l'utilizzo del costo ammortizzato quale criterio per la valutazione di crediti, debiti e titoli, ed il ricorso alle metodologie del fair value per la valutazione degli strumenti derivati. Le motivazioni di tale deroga risiedono nelle caratteristiche che tali soggetti presentano, in particolare nella necessità che le voci dell'attivo e del passivo siano valutate secondo criteri omogenei (in coerenza con logica dell'asset liability management), pena l'emersione di disallineamenti che deriverebbero dalle sole tecniche contabili utilizzate e non da un loro reale riscontro nella situazione economica e finanziaria. Nello specifico, il ricorso al costo ammortizzato potrebbe produrre effetti non voluti sulla distribuzione temporale dei rendimenti delle gestioni separate.

Infine, la contabilizzazione di tutti i contratti derivati a fair value non troverebbe una corretta rappresentazione contabile, poiché come previsto dal Regolamento n. 36 IVASS, le imprese di assicurazione possono detenere ad esempio contratti derivati nella logica della "gestione efficace" cioè contratti sottoscritti né per fini speculativi, né per fini di copertura, ma per migliorare il profilo reddituale dei portafogli di riferimento. Tali contratti sono in taluni casi correlati a passività assicurative nei Rami Vita. L'eventuale iscrizione di una variazione positiva del derivato non troverebbe sempre una corrispondente rappresentazione nelle passività assicurative secondo le regole di riservazione attualmente in vigore (vedi ad esempio le Gestioni Separate). Pertanto, tale asimmetria di rappresentazione comporterebbe da un lato un aumento della volatilità nei risultati economici e dall'altro un'accentuazione, peraltro già esistente nell'attuale impianto contabile, dell'effetto della mancata iscrizione in bilancio della quota di utili non realizzati di competenza degli assicurati.

Articolo 9 (Modifiche al Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38). L'articolo modifica l'ambito di applicazione soggettivo del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS), per tener conto di quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi



provvedimenti attuativi. Per effetto della modifica introdotta al comma 1, tra i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e su base consolidata, secondo i principi contabili IFRS sono inclusi anche i seguenti: i) le società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) che sono a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria; ii) le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB; iii) le società controllanti i gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB; iv) le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del TUB. Le SPFM a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria redigeranno il bilancio sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" emanata dalla Banca d'Italia. Al comma 2 è invece apportata una modifica in modo tale che anche le SPFM a capo di conglomerati a prevalenza assicurativa siano tenute a redigere il bilancio in conformità ai principi IFRS, ma secondo gli schemi disciplinati dall'IVASS, così come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (codice delle assicurazioni private).

Articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). La modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che amplia la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, discende da analoga modifica introdotta dall'articolo 35 della direttiva.

Articolo 11 (Disposizioni finanziarie). L'articolo prevede che dall'attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 12 (Disposizioni finali e transitorie). Il comma 1 disciplina l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, prevedendo che esse siano applicabili a partire dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Il comma 2 fornisce indicazioni in merito all'applicabilità di alcuni criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, del codice civile, prevedendo che essi possono non trovare applicazione alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Il comma 3, infine, dispone che l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo e, quindi, delle novelle da esse apportate al codice civile e al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Tale attività è svolta dall'Organismo Italiano di Contabilità nell'ambito di quelle a cui è istituzionalmente preposto ai sensi dell'articolo 9-bis) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. In particolare la citata norma, oltre che riconoscere nell'Organismo Italiano di Contabilità il soggetto istituzionalmente preposto a fornire supporto sia al Parlamento sia agli Organi Governativi nel processo di formazione della normativa e della regolamentazione contabile, individua in tali



attività un interesse pubblico, al cui soddisfacimento deve essere quindi improntata l'esecuzione delle funzioni assegnate.

Il comma 3 dell'articolo, quindi, riafferma e si fonda su quanto già l'articolo 9-bis) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aveva riconosciuto normativamente, vale a dire che l'attività di elaborazione di principi contabili, coerenti con quanto previsto in materia di bilancio dal Codice Civile, costituisce la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili. Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti che, come previsto dai commi 1 e 2, troveranno in parte applicazione prospettica.

Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione.



Tabella di concordanza ex art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Nota introduttiva:

La direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti direttive del Consiglio in materia di conti annuali e consolidati, ne ripropone in parte molti dei contenuti e, nel contempo, reca innovazioni all'ordinamento contabile europeo, al quale gli Stati membri dovranno conformare i propri entro il termine di recepimento del 20 luglio 2015.

La direttiva costituisce, quindi, un atto sia di innovazione sia di refusione dei previgenti atti legislativi dell'Unione europea in materia. Nel corso degli anni, le previgenti direttive (78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio) sono state a loro volta innovate e modificate da altre che:

- con periodicità quinquennale, a partire dalla rispettiva emanazione, hanno comportato aggiustamenti a taluni istituti nonché aggiornato agli effetti prodotti dal fenomeno inflazionistico i valori monetari utilizzati per definire classi dimensionali delle imprese o altri valori soglia rilevanti;
- come nel caso delle direttive 2003/51/CE e 2003/65/CE (c.d. direttive "*fair value*" e "*modernizzazione*"), hanno comportato profonde modifiche al loro contenuto, innovando l'ordinamento contabile in conformità all'evoluzione delle migliori prassi internazionali.

Oggetto di trasposizione della direttiva 2013/34/UE sono solo alcune disposizioni in essa contenute, in quanto altre trovano la loro corrispondenza in previsioni legislative già presenti nell'ordinamento nazionale e derivanti da attività di recepimento realizzatesi in precedenza.

Nella seguente tabella di trasposizione, pertanto, si fornisce evidenza delle sole disposizioni della direttiva attuate con lo schema di decreto legislativo a cui essa è allegata, indicando la corrispondente norma nazionale che ne costituirà la misura di attuazione e, nei numerosi casi in cui si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa su disposizioni già esistenti, nella terza colonna è riportato il testo completo che risulterà in seguito all'intervento novellatore.



DIRETTIVA 2013/34/UE	DISPOSIZIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE
	Capo I Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti.
<p style="text-align: center;">Articolo 42</p> <p style="text-align: center;">Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai governi</p> <p><i>1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 41</p> <p style="text-align: center;">Definizioni relative alle relazioni sui pagamenti a favore dei governi</p> <p>Ai fini del presente capo si intende per:</p> <p>3. "governo": qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende ministeri, organismi governativi o imprese figlie dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva;</p>	<p>ART. 1 (Definizioni)</p> <p>1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per:</p> <p>a) "enti di interesse pubblico": gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;</p> <p>b) "governo": qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonché le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;</p> <p>c) "grande società": la società che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250; <p>d) "gruppo di medie dimensioni": il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro; 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro; 3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250. <p>e) "società madre": l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;</p> <p>f) "società figlia": l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;</p> <p>g) "società madre europea": società soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;</p> <p>h) "industria estrattiva": le attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;</p> <p>i) "utilizzo delle aree forestali primarie": le attività economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del</p>



<p>1. "impresa attiva nell'industria estrattiva": impresa la cui attività comporta la ricerca, la prospezione, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali nell'ambito delle attività economiche di cui alla sezione B - divisioni 05-08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (1);</p> <p>2. "impresa che utilizza aree forestali primarie": impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 02, gruppo 02.2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, in foreste primarie;</p> <p>5. "pagamento": importo versato, in denaro o in natura, per attività quali quelle descritte ai punti 1 e 2, dei tipi seguenti:</p> <p>a) diritti di produzione;</p> <p>b) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo, quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sulle vendite;</p> <p>c) royalties;</p> <p>d) dividendi;</p> <p>e) premi di firma, di scoperta e di produzione;</p> <p>f) diritti di licenza, canoni di locazione, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni e</p> <p>g) pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.</p> <p>4. "progetto": attività operative che sono regolate da un singolo contratto, licenza, contratto di locazione, concessione o accordi legali simili e costituiscono il fondamento di obblighi di pagamento verso un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi sono considerati un progetto;</p>	<p>20 dicembre 2006;</p> <p>l) "pagamento": ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attività di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una società operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di "governo" di cui alla lettera b), a titolo di:</p> <p>1) diritti di produzione;</p> <p>2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite;</p> <p>3) royalties;</p> <p>4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;</p> <p>5) premi di firma, di scoperta e di produzione;</p> <p>6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso;</p> <p>7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;</p> <p>m) "progetto": attività operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o più obbligazione di pagamento verso un governo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 42</p> <p style="text-align: center;">Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai governi</p> <p><i>1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p style="text-align: center;">(Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui</p>



nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua.

2. Tale obbligo non si applica a un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è un'impresa figlia o un'impresa madre, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; e

b) i pagamenti ai governi effettuati dall'impresa sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 44.

Articolo 44

Relazione sui pagamenti ai governi consolidata

1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi consolidata a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6.

Un'impresa madre è considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie.

La relazione consolidata comprende soltanto i pagamenti relativi a operazioni estrattive e/o di sfruttamento forestale.

2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a:

- a) un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, tranne quando un'impresa all'interno del gruppo è un ente di in b) un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all'articolo 3, paragrafo 6, tranne quando un'impresa all'interno del gruppo è un ente di interesse pubblico e
- c) un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro.

3. Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dalla relazione sui pagamenti al governo consolidata qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente, per l'impresa madre, l'esercizio dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa;
- b) casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione della relazione sui pagamenti ai governi consolidata conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;
- c) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione.

Le suddette esenzioni si applicano solo se usate anche ai fini dei bilanci consolidati.

all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.

- 1. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) sono società madri;
- b) almeno una delle società figlie opera in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed è altresì tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1.



Articolo 43

Contenuto della relazione

1. I pagamenti inferiori a 100 000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione.
2. La relazione indica le informazioni seguenti sulle attività di cui all'articolo 41, punti 1 e 2, per l'esercizio considerato:
 - a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun governo;
 - b) l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato a favore di ciascun governo;
 - c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato per ciascuno di tali progetti e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti.I pagamenti effettuati dalle imprese in ragione degli obblighi imposti alle imprese a livello di entità possono essere indicati a livello di entità piuttosto che a livello di progetto.
3. Se versati a un governo, i pagamenti in natura sono indicati in termini di valore e, se del caso, di quantità. Sono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore.
4. L'indicazione dei pagamenti di cui al presente articolo rispecchia la sostanza piuttosto che la forma del pagamento o dell'attività in questione. Pagamenti ed attività non possono essere artificialmente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva.
5. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 1 è convertita in valuta nazionale:
 - a) applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia e
 - b) arrotondando l'importo al centinaio più prossimo.

Articolo 44

Relazione sui pagamenti ai governi consolidata

1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi consolidata a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6.
Un'impresa madre è considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie.
La relazione consolidata comprende soltanto i pagamenti relativi a operazioni estrattive e/o di sfruttamento forestale.
2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a:
 - a) un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, tranne quando un'impresa all'interno del gruppo è un ente di in b)
 - b) un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all'articolo 3, paragrafo 6, tranne quando un'impresa

ART. 3

(Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi)

1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
 - a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene;
 - b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;
 - c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.
2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro.
3. L'indicazione dei pagamenti è effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attività ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualità delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo.
4. I pagamenti effettuati dalle società in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entità possono non essere indicati a livello di progetto.
5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantità è effettuata quando risulti opportuna per finalità di chiarezza.



all'interno del gruppo è un ente di interesse pubblico e
e) un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro.

3. Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dalla relazione sui pagamenti al governo consolidata qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente, per l'impresa madre, l'esercizio dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa;

b) casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione della relazione sui pagamenti al governo consolidata conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

c) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione.

Le suddette esenzioni si applicano solo se usate anche ai fini dei bilanci consolidati

Articolo 46

Criteri di equivalenza

1. Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 che redigono e fanno oggetto di pubblicità una relazione conforme agli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi valutati, conformemente all'articolo 47, equivalenti agli obblighi del presente capo, sono esenti dagli obblighi del medesimo, fatto salvo l'obbligo di pubblicare la relazione secondo la legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

ART. 4

(Esenzioni e regime di equivalenza)

1. Una società non è soggetta all'obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i pagamenti ai governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra società ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

b) i pagamenti ai governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da un'altra società madre europea che la include nel suo perimetro di consolidamento.

2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi non sussiste qualora:

a) la società madre che redige il bilancio consolidato è a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico è ricompreso nell'ambito di consolidamento;

b) la società madre è inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.

3. La società madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi può escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua società figlia qualora:

a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della società figlia è soggetto a gravi e durature restrizioni;

b) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

c) le azioni o le quote della società figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

4. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi è di conseguenza escluso qualora la totalità delle società figlie ricada nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere a), b) e c) del presente comma.

Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 1, sono esentate dall'obbligo di



2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 49, in cui si indicano i criteri da applicare nella valutazione dell'equivalenza degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi del presente capo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

3. I criteri indicati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2:

a) comprendono i seguenti elementi:

- i) imprese bersaglio;
- ii) destinatari dei pagamenti;
- iii) pagamenti considerati;
- iv) attribuzione dei pagamenti considerati;
- v) ripartizione dei pagamenti considerati;
- vi) elementi che danno avvio all'informativa su base consolidata;
- vii) mezzi usati per l'informativa;
- viii) frequenza dell'informativa;
- ix) misure antievasione

b) per il resto, si limitano a ciò che facilita un raffronto diretto degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi in materia del presente capo.

Articolo 47

Applicazione dei criteri di equivalenza

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in cui si indicano gli obblighi di informativa dei paesi terzi che, sulla scorta dei criteri di equivalenza indicati a norma dell'articolo 46, essa considera equivalenti agli obblighi del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 45 Pubblicazione

1. La relazione di cui all'articolo 42 e la relazione di cui all'articolo 44 sui pagamenti ai governi consolidata formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

2. Gli Stati membri assicurano che ai membri degli organi responsabili di un'impresa, i quali operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione nazionale, incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la relazione sui pagamenti ai governi sia redatta e pubblicata in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 51 Sanzioni

Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

redigere le relazioni sui pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal presente Capo, su base sia individuale sia consolidate, le società che redigono e pubblicano analoghe relazioni in conformità agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE

ART. 5 (Pubblicità e sanzioni)

1. Le relazioni sui pagamenti ai governi previste dall'articolo 2, redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate dalle ulteriori relazioni di cui al comma 3, a cura degli amministratori della società, presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il deposito avviene entro lo stesso termine previsto per il deposito del bilancio di esercizio. Le modalità per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle relazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio.

2. La responsabilità di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformità a quanto prescritto dal presente capo compete agli amministratori della società che, a tal fine, agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale esprime in apposita relazione, diversa da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un giudizio circa la conformità delle relazioni di cui all'articolo 2 alle disposizioni del presente capo.

4. Gli amministratori della società che omettono di depositare le relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni prive delle informazioni di cui all'articolo 3 o relazioni che contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda fino ad euro



centoventimila.

5. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del comma 4, quando il deposito presso il registro delle imprese delle relazioni di cui all'articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori della società si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile, primo comma, primo periodo. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto è equiparato al mancato deposito di cui al comma 4.

Capo II

Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato.

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

[Allegato IV, sezione L, voce IV, punto 2]

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Il bilancio d'esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.

Articolo 6

Principi generali di bilancio

1) non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza

ART. 6

(Modifiche al Codice Civile)

1. All'articolo 2357-ter del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: " *L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.*".
2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, dopo le parole: "dal conto economico" sono inserite le seguenti: "dal rendiconto finanziario";
 - b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: " *Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.* ".
3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al numero 1) le parole " *nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*" sono soppresse;
 - b) dopo il numero 1) è inserito il seguente: " *1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*".
4. Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "2) *costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità*" sono sostituite dalle seguenti: "2) *costi di sviluppo*";
 - b) le parole: "d) *altre imprese*;" sono sostituite dalle seguenti: "d) *imprese sottoposte al controllo delle controllanti*;" e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente: "d-bis) *altre imprese*;"
 - c) le parole: "2) *crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri*;" sono sostituite dalle seguenti: "2) *crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri*";



abbia effetti irrilevanti.¹

Articolo 2

Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:

16) "rilevante": lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

h) la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

[Allegato IV, sezione L, voce IV, punto 2]

Articolo 8

Valutazione alternativa basata sul valore netto

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:

a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e

b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto.

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

10. Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L'ammontare della differenza è ammortizzato ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.

- d) le parole: "4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;" sono sostituite dalle seguenti: "4) strumenti finanziari derivati attivi;"
 - e) le parole: "4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;" sono sostituite dalle seguenti: "5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;"
 - f) dopo le parole: "3) partecipazioni in imprese controllanti" sono inserite le seguenti: "3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;" e le parole: "5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;" sono sostituite dalle seguenti: "5) strumenti finanziari derivati attivi;"
 - g) le parole: "D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti;" sono sostituite dalle seguenti: "D) Ratei e risconti;"
 - h) le parole: "VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio;" sono sostituite dalle seguenti: "VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;"
 - i) le parole "2) per imposte, anche differite; 3) altri;" sono sostituite dalle seguenti: "2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri;"
 - l) dopo le parole "11) debiti verso controllanti" sono aggiunte le seguenti: "11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;"
 - m) le parole: "E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti;" sono sostituite dalle seguenti: "E) Ratei e risconti;"
 - n) il terzo comma è abrogato.
5. All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: "Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter."
6. All'articolo 2425 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: "15) provenienti da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate" sono aggiunte le seguenti: "e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime";
 - b) dopo le parole: "a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti" sono aggiunte le seguenti: "e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime";
 - c) dopo le parole: "d) provenienti diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti" sono aggiunte le seguenti: "e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime";
 - d) le parole: "D) Rettifiche di valore di attività finanziarie;" sono sostituite dalle seguenti: "D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie;"
 - e) dopo le parole: "18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo"

¹ Principio di carattere generale. Molte delle vigenti disposizioni del codice civile prevedono e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, prevedono un espresso riferimento al concetto di "rilevanza", disponendo l'inosservanza degli obblighi qualora ciò comporti effetti irrilevanti. Con l'introduzione di un principio generale sono di conseguenza eliminati tali riferimenti specifici e puntuali.



Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

{Allegato IV, sezione L, voce IV, punto 2}

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

10. Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L'ammontare della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

{Allegato IV, sezione L, voce IV, punto 2}

Articolo 8

Valutazione alternativa basata sul valore netto

6. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002².

Articolo 2

Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:

circolante che non costituiscono partecipazioni;" sono aggiunte le seguenti: "d) di strumenti finanziari derivati";

f) dopo le parole: "(19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni." sono aggiunte le seguenti: "d) di strumenti finanziari derivati";

g) le parole: "(E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio." sono sostituite dalle seguenti: " Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio."

7. Dopo l'articolo 2425-bis del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario) Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci."

8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) del primo comma, dopo le parole: "interna o presso terzi," sono aggiunte le seguenti: "le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile";

b) al numero 3) del primo comma le parole: "questo" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: ". Il minor valore" e dopo le parole: "rettifica effettuata" sono aggiunte le seguenti: "; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento";

c) al numero 4) del primo comma dopo le parole: "superiore al valore corrispondente del patrimonio netto" sono inserite le seguenti: "riferito alla data di acquisizione o";

d) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente: "5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è

² Il riferimento è quindi al principio contabile internazionale IAS 39, adottato nella UE ai sensi del citato regolamento (in Italia l'ambito di applicazione è definito dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina la procedura di valutazione al costo ammortizzato secondo quanto previsto nella disposizione di recepimento in oggetto.



5) "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni": gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;³

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Il bilancio d'esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.

Articolo 2

Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:

6) "prezzo di acquisto": somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, destrate eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto;

Articolo 8

Valutazione alternativa basata sul valore netto

6. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002⁴.

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

11. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile.

completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati";

e) al numero 6) del primo comma le parole: "e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa," sono sostituite dalle seguenti: "L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;"

f) il numero 7) del primo comma è sostituito dal seguente: "7) il disagio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal successivo numero 8)";

g) il numero 8) del primo comma è sostituito dal seguente: "8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo";

h) il numero 8-bis) del primo comma è sostituito dal seguente: "8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto";

i) dopo il numero 11) del primo comma è inserito il seguente: "11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di

³ La direttiva 2013/34/UE non ha riproposto le disposizioni della previgente direttiva 78/660/CEE che prevedevano, tra i diversi risultati intermedi del conto economico, l'esposizione del saldo della componente "straordinaria". Il mantenimento di tale previsione nel codice civile sarebbe quindi contrario alla direttiva, considerato che gli schemi (allegato IV) hanno contenuto precettivo per gli Stati membri. In particolare, l'art. 28 della previgente direttiva prevedeva un riferimento ai ricavi da attività ordinaria, ora non presente nella corrispondente disposizione della direttiva 2013/34/UE.

⁴ Il riferimento è quindi al principio contabile internazionale IAS 39, adottato nella UE ai sensi del citato regolamento (in Italia l'ambito di applicazione è definito dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina la procedura di valutazione al costo ammortizzato secondo quanto previsto nella disposizione di recepimento in oggetto.



In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di ampliamento.

Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al terzo e al quarto comma. Tali deroghe, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

Articolo 2

Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:

6) "prezzo di acquisto": somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto;

Articolo 8

Valutazione alternativa basata sul valore netto

6. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002⁵.

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

10. Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L'ammontare della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.

Articolo 8

Valutazione alternativa basata sul valore netto

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:

variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. "

l) il numero 12) del primo comma è abrogato;

m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile. "

9. All'articolo 2427 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) del primo comma, le parole: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" sono sostituite dalle seguenti: "costi di sviluppo" ;

b) al numero 7) del primo comma, dopo le parole "stato patrimoniale" le parole:

⁵ Il riferimento è quindi al principio contabile internazionale IAS 39, adottato nella UE ai sensi del citato regolamento (in Italia l'ambito di applicazione è definito dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina la procedura di valutazione al costo ammortizzato secondo quanto previsto nella disposizione di recepimento in oggetto.



a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e

b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati quelli collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti:

a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente;

b) siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e

c) siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.

3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività:

a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione e

b) strumenti finanziari derivati.

4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica:

a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;

b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e

c) alle partecipazioni in imprese figlie, collegate e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un'operazione di copertura del valore netto o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

6. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

7. Il valore netto a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

a) nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

“quando il loro ammontare sia apprezzabile” sono soppresse;

c) il numero 9) del primo comma è sostituito dal seguente: “9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;”;

d) al numero 10) del primo comma, le parole: “se significativa,” sono soppresse;

e) il numero 13) del primo comma è sostituito dal seguente: “13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;”;

f) al numero 16) del primo comma dopo le parole: “l'ammontare dei compensi” sono inserite le seguenti: “, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli” e dopo le parole: “ciascuna categoria” sono inserite le seguenti: “, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”;

g) al numero 18) del primo comma, dopo le parole: “obbligazioni convertibili in azioni” sono inserite le seguenti: “, i warrants, le azioni”;

h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole: “qualora le stesse”, le parole: “siano rilevanti e” sono soppresse;

i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti:

“22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.”;

l) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.”.

10. All'articolo 2427-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: “valore equo “fair value”” sono sostituite dalle seguenti: “fair value”;

b) al primo comma, numero 1), dopo le parole: “b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura” sono aggiunte le seguenti: “, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.”

c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

11. All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5) è abrogato.



Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b) del primo comma, sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

8. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore netto, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di valore netto:

a) lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un'operazione di copertura che consente di non iscriverne nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; o

b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente a una riserva intestata di valore netto. Tale riserva di valore netto è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma.

9. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore netto, una variazione del valore sia imputata nel conto economico.

Art. 4 principi generali

5. Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di fornire nel bilancio d'esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai sensi della presente direttiva.

Articolo 15

Disposizioni generali riguardanti la nota integrativa

Quando le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono fornite in conformità del presente capo, esse sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Articolo 16

Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese

1. Nella nota integrativa tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, informazioni relative a quanto segue:

a) i principi contabili adottati;

b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:

i) le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e

12. All'articolo 2435-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;" sono soppresse e dopo le parole: "esigibili oltre l'esercizio successivo." sono aggiunte le seguenti: "Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.";

b) al terzo comma, dopo le parole: "voci D18(a), D18(b), D18(c)" sono inserite le seguenti: ", D18(d)" e dopo le parole: "voci D19(a), D19(b), D19(c)" sono inserite le seguenti: ", D19(d)";

c) il quarto comma è abrogato;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6) dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).";

e) al sesto comma le parole: "limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter" sono sostituite dalle seguenti: "con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione";

f) dopo il settimo comma è inserito il seguente: "Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.".

13. Dopo l'articolo 2435-bis del codice civile è inserito il seguente:

"2435-ter. (Bilancio delle micro-imprese)

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435 - bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del



ii) il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;

c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore netto:

i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore netto sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b);

ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore netto, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore netto;

iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore netto avvenuti nell'esercizio;

d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;

e) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

f) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

g) l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e

h) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. Gli Stati membri possono prescrivere, *mutatis mutandis*, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r).

Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera.

3. Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.

Articolo 17

Informative aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico

1. Nella nota integrativa, le imprese medie e grandi e gli enti di interesse pubblico, oltre alle informazioni previste dall'articolo 16 e da eventuali altre disposizioni contenute nella

primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

14. All'articolo 2478 - bis del codice civile, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: " Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro."



presente direttiva, forniscono informazioni concernenti:

a) per le varie voci delle immobilizzazioni:

i) il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di valutazione alternativo, il valore netto o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;

ii) gli incrementi e le riduzioni, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio;

iii) le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio;

iv) le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio;

v) i movimenti delle rettifiche di valore relative agli incrementi, alle riduzioni e ai trasferimenti accumulati nel corso dell'esercizio finanziario; e

vi) se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio finanziario;

m) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera l), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

p) la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa;

q) la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; e

r) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non sono state concluse alle normali condizioni di mercato.

Gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le imprese figlie che sono parti dell'operazione siano integralmente di proprietà di tale membro.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con:

i) proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa;

ii) imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; e

iii) membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa.

Articolo 18



Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico

1. La nota integrativa delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16 e 17 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti:

a) la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; e

b) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di assicurazione, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Articolo 16

Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese

3. Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.

Articolo 36



Esenzione a favore delle microimprese

1. Gli Stati membri possono esentare le microimprese da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

- a) l'obbligo di presentare le voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi". Qualora uno Stato membro si avvalga di tale opzione, può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo, di derogare all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei "ratei e risconti" dell'attivo e del passivo, a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;
- b) l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità dell'articolo 16, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) e e), della presente direttiva, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino in calce allo stato patrimoniale;
- c) l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;
- d) l'obbligo di pubblicare il bilancio d'esercizio in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

2. Gli Stati membri possono consentire alle microimprese:

- a) di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III o IV, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono escluse dallo stato patrimoniale la voce E all'interno dell'"Attivo" e la voce D all'interno delle "Passività" dell'allegato III o le voci E e K dell'allegato IV;
- b) di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso:
 - i) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
 - ii) altri proventi;
 - iii) materie prime e sussidiarie;
 - iv) costi del personale;
 - v) rettifiche di valore;
 - vi) altri oneri;
 - vii) imposte;
 - viii) utili/perdite.

3. Gli Stati membri non autorizzano né prescrivono l'applicazione dell'articolo 8 alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per quanto riguarda le microimprese i bilanci d'esercizio redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si considerano in grado di fornire la



rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'articolo 4, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 4, non si applica a siffatti bilanci.

5. Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è composto dagli attivi di cui alle voci da A a D all'interno dell'"Attivo" dell'allegato III o dalle voci da A a D dell'allegato IV.

6. Fatto salvo il presente articolo, gli Stati membri assicurano che le microimprese siano per il resto considerate piccole imprese.

7. Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 3

Categorie di imprese e gruppi

7. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Articolo 21

Ambito di applicazione dei bilanci e delle relazioni consolidate

Ai fini del presente capo, un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre è un'impresa a cui si applicano, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva.

Articolo 22

Obbligo di redigere il bilancio consolidato

1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione sulla gestione consolidata, se tale impresa (impresa madre):

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);
- b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;
- c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole.

Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; o

- d) è azionista o socio di un'impresa e;
- f) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente

ART. 7

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) del comma 1, la cifra: "17.500.000" è sostituita dalla seguente: "20.000.000";
- b) alla lettera b) del comma 1, la cifra: "35.000.000" è sostituita dalla seguente: "40.000.000";
- c) al comma 2, le parole: "abbia emesso titoli quotati in borsa" sono sostituite dalle seguenti: "è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39";
- d) al comma 3-bis, dopo le parole: "non sono" è inserita la seguente: "altresì" e dopo le parole: "dell'articolo 29" sono inserite le seguenti: " , nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28";
- e) alla lettera a) del comma 4, le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" e le parole: "di altro Stato membro delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea";
- f) alla lettera b) del comma 4, le parole: "titoli quotati in borsa" sono sostituite dalle seguenti: "valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea";
- g) al comma 5, dopo le parole: "in lingua italiana" sono inserite le seguenti: "o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale" e le parole: " ; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" sono soppresse.

2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: " non è possibile ottenere tempestivamente" sono anteposte le seguenti: "in casi eccezionali,".

3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "dal conto economico" sono inserite le seguenti: " , dal rendiconto finanziario";
- b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.".

4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti



e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o

ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi.

Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione delle disposizioni di cui al punto ii). Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione del punto i) al requisito che i diritti di voto rappresentino almeno il 20 % del totale.

Tuttavia, il punto i) non si applica quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti di quella impresa.

Articolo 23

Esenzioni dall'obbligo di consolidamento

1. I piccoli gruppi sono esentati dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all'interno del gruppo è un ente di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri possono esentare i gruppi di dimensioni medie dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all'interno del gruppo è un ente di interesse pubblico.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi seguenti gli Stati membri esentano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro:

a) l'impresa madre dell'impresa esentata detiene tutte le azioni o quote di tale impresa esentata. Le azioni o quote dell'impresa esentata detenute da membri dei suoi organi di amministrazione, direzione o controllo in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione a tal fine; o

b) l'impresa madre dell'impresa esentata detiene il 90 % o più delle azioni o quote dell'impresa esentata e gli altri azionisti o soci dell'impresa esentata hanno approvato l'esenzione.

4. Le esenzioni di cui al paragrafo 3 soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro;

b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c) per quanto riguarda l'impresa esentata, i seguenti documenti/prospetti sono pubblicati secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui l'impresa esentata è soggetta a norma dell'articolo 30:

modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli" sono soppresse;

b) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito da seguente: "Si applica l'art. 2424-bis, settimo comma, del codice civile."

5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati";

b) al comma 1 dopo le parole: "del conto economico" sono inserite le seguenti: "e del rendiconto finanziario" e le parole: "deve essere adottata quella più idonea" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei".

6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "riferiti alla data" sono inserite le seguenti: "di acquisizione o alla data";

b) al comma 3, le parole: " "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima." sono sostituite dalle seguenti: " "avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico." e le parole: "dall'art. 2426, n. 6, del codice civile," sono sostituite dalle seguenti: "dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426".

7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: " , a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante." sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa."

8. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: "nell'art. 2426, n.4," sono sostituite dalle seguenti: "nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426".

9. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;"

b) alla lettera c), dopo le parole: "nella consistenza delle" è aggiunta la seguente: "altre";

c) alla lettera d), le parole: " "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" " sono sostituite dalle seguenti: " "costi di sviluppo" ";

d) alla lettera f), dopo le parole: "stato patrimoniale" le parole: "quando il loro ammontare è significativo" sono soppresse;

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;"

f) alla lettera i) le parole: "se significativa," sono soppresse;



i) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata di cui alla lettera b);

ii) la relazione di revisione, e

iii) se del caso, il documento allegato di cui al paragrafo 6.

Tale Stato membro può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui ai punti i), ii) e iii) sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la traduzione sia certificata conforme;

d) la nota integrativa dell'impresa esentata indica:

i) il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato di cui alla lettera a); e

ii) l'esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata.

5. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 3, e fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro, se sussistono tutte le condizioni indicate al paragrafo 4 e sempre che:

a) gli azionisti o i soci dell'impresa esentata, detentori di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non abbiano chiesto la redazione del bilancio consolidato al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio;

b) la percentuale minima di cui alla lettera a) non superi i seguenti limiti:

i) 10 % del capitale sottoscritto per le società per azioni e le società in accomandita per azioni; e

ii) 20 % del capitale sottoscritto per le imprese di altro tipo;

c) gli Stati membri non subordinino l'esenzione:

i) alla condizione che l'impresa madre che ha preparato il bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), sia soggetta al diritto nazionale dello Stato membro che concede l'esenzione; oppure

ii) a condizioni concernenti la redazione e la revisione legale del suddetto bilancio.

6. Gli Stati membri possono subordinare le esenzioni di cui ai paragrafi 3 e 5 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nel bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste a imprese soggette al diritto nazionale di tali Stati membri che sono tenute a redigere bilanci consolidati e si trovano nella stessa situazione.

7. I paragrafi da 3 a 6 si applicano fatte salve le disposizioni legislative degli Stati membri relative alla redazione di bilanci consolidati o di relazioni sulla gestione consolidate quando questi documenti sono richiesti:

a) per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti; o

b) da un'autorità amministrativa o giudiziaria, a sua richiesta.

8. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, uno Stato membro che concede esenzioni a norma dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo può anche esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al suo diritto nazionale che è anche un'impresa figlia,

g) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali";

b) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.";

i) la lettera o-bis) è abrogata;

l) alla lettera o-ter), le parole: "1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;" sono sostituite dalle seguenti: "1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio";

m) alla lettera o-quinquies), le parole: "le stesse siano rilevanti" sono soppresse;

n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: "o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.".

10 . Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la lettera b) è abrogata.

11 . All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il comma 2 è abrogato.

12 . All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) alle società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiana di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142;

d) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);

e) alle società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24



compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre non sia soggetta al suo diritto nazionale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese;

b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e, ove opportuno, la relazione sulla gestione consolidata sono redatti:

i) conformemente alla presente direttiva,

ii) conformemente ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002,

iii) in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, o

iv) in modo equivalente ai principi contabili internazionali determinati a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

c) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) è stato sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati al controllo dei bilanci a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto detto bilancio.

Si applicano il paragrafo 4, lettere c) e d), e i paragrafi 5, 6 e 7.

9. Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dal consolidamento qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

b) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione; o

c) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente:

i) l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa; o

ii) l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova in una delle relazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7.

10. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 21 e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualsiasi impresa madre, incluso un ente di interesse pubblico, è esentata dall'obbligo previsto dall'articolo 22 qualora:

a) possieda soltanto imprese figlie che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente; o

b) tutte le sue imprese figlie possano essere escluse dal consolidamento in virtù del paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 24

Modalità di redazione del bilancio consolidato

1. Per il bilancio consolidato si applicano le disposizioni dei capi 2 e 3, tenendo conto

febbraio 1998, n. 58;

g) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) alle società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;".

b) il comma 2 è abrogato.



degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d'esercizio.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Il bilancio d'esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.



Articolo 28

Nota integrativa consolidata

1. La nota integrativa consolidata contiene, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 presentate in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d'esercizio, tra cui quanto segue:

- a) nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;
- b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del



consolidamento proporzionale; e

c) nell'indicare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'impresa madre e dalle sue figlie ai membri di detti organi dell'impresa madre.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la nota integrativa consolidata indica:

a) per le imprese incluse nel consolidamento:

i) il nome e la sede legale delle imprese;

ii) la frazione di capitale detenuta in tali imprese, diverse dall'impresa madre, dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

iii) le informazioni relative alle condizioni, fra quelle di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 7, previa applicazione dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Tale indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti.

Le stesse informazioni sono fornite per le imprese escluse dal consolidamento per irrilevanza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 23, paragrafo 10, e sono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 9;

b) il nome e la sede legale delle imprese collegate incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;

c) il nome e la sede legale delle imprese oggetto di un consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 26, gli elementi dai quali risulta il controllo congiunto di dette imprese, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;

e

d) per ciascuna delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una partecipazione, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese:

i) il nome e la sede legale delle imprese;

ii) la frazione di capitale detenuta;

iii) l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato.

Le informazioni relative al patrimonio netto e all'utile o alla perdita possono anche essere omesse, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale.

3. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dal paragrafo 2, lettere da a) a d), assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria.



Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa consolidata.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "dal conto economico" sono aggiunte le parole " , dal rendiconto finanziario";
 - b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione..".⁶
2. All' articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 sono eliminate le parole "di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli";⁷
 - b) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito da seguente: "Si applica l'art. 2424-bis, settimo comma, del codice civile."
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è abrogata e sostituita dalla seguente: "Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati";
 - b) al comma 1 dopo le parole: "del conto economico" sono inserite le seguenti: "e del rendiconto finanziario" e le parole: "deve essere adottata quella più idonea" sono sostituite con: "devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei".
4. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima." sono sostituite con "avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico." e dopo le parole: "dall'art. 2426," sono inserite le seguenti: "primo comma".

⁶ Si veda nota 1, pagina 9.

⁷ Si veda nota 1, pagina 9.



5. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sono eliminate le parole *"a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante."*;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"3. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa."*

6. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: *"nell'art. 2426, n.4,"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel primo comma, n. 4, dell'art. 2426"*;

7. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: *"b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;"*

b) alla lettera c), dopo le parole *"nella consistenza delle"* è aggiunta la parola *"altre"*;

c) alla lettera d), le parole *"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"* sono sostituite con *"costi di sviluppo"*;

d) alla lettera f), dopo le parole *"stato patrimoniale"* sono eliminate le parole *"quando il loro ammontare è significativo"*;

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: *"h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle"*



garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;”;

l) alla lettera i) sono eliminate le parole iniziali “se significativa”;

g) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;”;

h) la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

i) la lettera o)-bis è abrogata;

j) alla lettera o)-ter, le parole “1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;” sono sostituite dalle seguenti: “1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 3) gli aspetti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 4) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 5) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;” ;

k) alla lettera o)-quater, sono eliminate le parole: “le stesse siano rilevanti”;



l) dopo la lettera o)-septies sono inserite le seguenti: "p) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; p-bis) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; p-ter) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio."

8. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la lettera c) è abrogata.

9. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è abrogato il primo periodo.

10. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) alle società finanziarie italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lett. b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lett. b-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142;

d) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);

e) alle società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) alle società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

j) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.



	<p>385; <i>k) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</i> <i>l) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</i> <i>m) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."</i></p> <p>b) il comma 2 è abrogato.</p>
	<p>Capo III Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi.</p>
<p>Articolo 16 (comma 1, lettera d))⁸ c) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;</p>	<p>ART. 8</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173)</p> <p>1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 dopo le parole: "eventuali garanzie prestate" sono aggiunte le seguenti: "nonché le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi";</p> <p>b) il comma 2 è abrogato.</p> <p>2. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, le parole "60, comma 1, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "96 del codice delle assicurazioni private";</p> <p>3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, è abrogato.</p> <p>4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: "ad utilizzo durevole," sono inserite le seguenti: "ivi</p>

⁸ La direttiva 2013/3/UE prevede che in nota integrativa per tutte le imprese debba essere indicato l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie e passività potenziale che non figurano nello stato patrimoniale. La nuova direttiva elimina dunque i conti d'ordine (non è riproposta la disposizione dell'articolo 14 della direttiva 78/660/CEE)



Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

11. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile. In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la

compresi i titoli";;

- b) al comma 6, dopo le parole: *"nel patrimonio dell'impresa"* sono inserite le seguenti: *"ivi compresi i titoli,";*
 - c) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile.";*
 - d) il comma 11 è sostituito dal seguente: *"11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilità pluriennale passano essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.";*
 - e) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.";*
 - f) il comma 15 è abrogato;
 - g) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: *"16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.";*
5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.";*



distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di ampliamento.

Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al terzo e al quarto comma. Tali deroghe, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

Articolo 9⁹

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n.38)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera c) è così sostituita: "c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lett. b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lett. b-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"
 - b) alla lettera d) le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 2-bis)".
2. L'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è abrogato.

Articolo 35

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione
L'articolo 28 della direttiva 2006/48/CE è così modificato:

"Articolo 28
Relazioni di revisione

1. La relazione di revisione contiene:

- a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione;
- b) una descrizione dell'ambito di applicazione della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

⁹ L'articolo modifica l'ambito di applicazione soggettivo del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS), per tener conto di quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi.



<p>e) un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale:</p> <p>i) il bilancio d'esercizio dia o meno una rappresentazione veritiera e corretta, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato; e</p> <p>ii) se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge.</p> <p>Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;</p> <p>d) l'indicazione di ogni elemento su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione;</p> <p>e) il giudizio e la dichiarazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)</p> <p>1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 14, dopo la parola "bilancio" sono aggiunte le seguenti: "e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori".</p>
	<p>ART. 11 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 12¹¹</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in quella data o nel corso del 2016.</p> <p>2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8) del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.</p> <p>3. L'Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel</p>

¹¹ Disposizione di coordinamento. L'Organismo Italiano di Contabilità è chiamato ad aggiornare il contenuto dei principi contabili nazionali in forza dell'attività riconosciutagli dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, che ne ha riconosciuto la funzione di interesse pubblico definendone, altresì, prerogative e funzioni.



	presente decreto.
--	-------------------

—



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2013/34/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 3, e dall'allegato B (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

La direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti direttive del Consiglio in materia di conti annuali e consolidati, ne ripropone in parte molti dei contenuti e, nel contempo, reca innovazioni all'ordinamento contabile europeo, al quale gli Stati membri dovranno conformare i propri entro il termine di recepimento del 20 luglio 2015. La direttiva costituisce, quindi, un atto sia di innovazione sia di refusione dei previgenti atti legislativi dell'Unione europea in materia.

Oggetto di trasposizione della direttiva 2013/34/UE, pertanto, sono solo alcune disposizioni in essa contenute, in quanto altre trovano la loro corrispondenza in previsioni legislative già presenti nell'ordinamento nazionale e derivanti da attività di recepimento realizzatesi in precedenza.

Lo schema di decreto legislativo:

- 1) introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali;
- 2) integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al fine di allinearne le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva, altri provvedimenti legislativi già esistenti;
- 3) apporta modificazioni ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di opportuno coordinamento. In particolare:



- modifica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di allineare alcuni aspetti di tale disciplina specialistica a quella generale;
- integra le disposizioni del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore;
- modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto di quanto previsto dal Regolamento comunitario (CE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi, che ha riordinato la disciplina dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.

Descrizione dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

Tutte le modifiche e le innovazioni apportate dallo schema di decreto legislativo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Il decreto consta di dodici articoli.

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti.

In tale capo sono recepite le disposizioni della direttiva 2013/34/UE che introducono, limitatamente alle imprese operanti nei settori estrattivi e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri soggetti dei paesi ove esse operano in regime di concessione. Tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico e



granulare, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e altri soggetti pubblici o privati a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute.

L'articolo 1 (Definizioni) reca l'impianto definitorio relativo alle disposizioni del Capo in oggetto, recependo i termini rilevanti che la direttiva stessa elenca, all'articolo 41, in quanto necessari a definire l'ambito di applicazione delle successive disposizioni nonché le modalità e i contenuti delle relazioni che costituiscono oggetto degli obblighi stessi.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 (Ambito di applicazione), recependo quanto previsto dall'articolo 42 della direttiva, definisce i soggetti tenuti alla redazione delle relazioni di trasparenza sui pagamenti.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 3 (Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi), in conformità agli articoli 43 e 44 della direttiva, descrive i contenuti delle relazioni annuali e consolidate sui pagamenti effettuati.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 (Esenzioni e regime di equivalenza) descrive le ipotesi al cui ricorrere operano le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della relazione individuale o di quella consolidata.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 5 (Pubblicità e sanzioni), al comma 1, prescrive l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali e consolidate sui pagamenti, l'attribuzione della responsabilità in capo agli amministratori, il ruolo del revisore circa la conformità dei contenuti delle relazioni.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato.

In tale capo sono riportate le disposizioni necessarie a modificare il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ai contenuti della direttiva 2013/34/UE, in modo che la disciplina nazionale in materia di bilancio di esercizio e consolidato risulti conforme al dettato della direttiva.

L'articolo 6 (Modifiche al codice civile), apporta modifiche, abrogazioni ed innovazioni a dodici articoli del codice civile, oltre ad introdurre i nuovi articoli 2425-ter e 2435-ter.. Tali interventi, si rendono necessari per allineare la normativa nazionale in materia di bilancio di esercizio a quanto previsto dalla direttiva. Nello specifico:

- il comma 1 modifica l'articolo 2357-ter del codice civile (Disciplina delle azioni proprie), prevedendo la costituzione di una riserva a fronte dell'acquisto di azioni proprie, conformemente a quanto previsto dalla direttiva che considera l'operazione come una riduzione del patrimonio netto e ne vieta l'iscrizione nel circolante.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 2 modifica l'articolo 2423 del codice civile (redazione del bilancio) prevedendo, quale ulteriore prospetto di bilancio, la redazione del rendiconto finanziario. E' inoltre introdotto il principio generale di rilevanza ai fini della rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 3 integra l'articolo 2423-bis del codice civile (Principi di redazione del bilancio) tramite la riformulazione del principio che prevede che la sostanza dell'operazione o del contratto costituiscono gli aspetti cui fare riferimento per la rilevazione e la presentazione.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 4 modifica l'articolo 2424 del codice civile (Struttura dello Stato patrimoniale), adeguando la struttura e le voci dello stato patrimoniale a quanto previsto dalla direttiva.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- il comma 5 modifica l'articolo 2424-bis del codice civile, coordinandone il contenuto con quanto previsto dal novellato articolo 2357-ter in materia di acquisto di azioni proprie e riduzione del patrimonio netto.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 6 modifica l'articolo 2425 del codice civile (Contenuto del conto economico) adeguando la struttura e le voci del conto economico a quanto previsto dalla direttiva.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 7 introduce il nuovo articolo 2425-ter del codice civile, con cui si indica il contenuto del rendiconto finanziario.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 8 modifica l'articolo 2426 del codice civile (Criteri di valutazione), innovando le disposizioni circa i criteri valutativi da utilizzare per le immobilizzazioni, i costi pluriennali, l'avviamento, crediti, debiti e strumenti derivati.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 9 modifica l'articolo 2427 del codice civile (Contenuto della nota integrativa) adeguando la struttura e le voci della nota integrativa a quanto previsto dalla direttiva.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 10 modifica l'articolo 2427-bis del codice civile (Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari), ampliando le informazioni da fornire in nota integrativa in merito al fair value degli strumenti finanziari, in coerenza con i nuovi criteri valutativi previsti per tali elementi.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- il comma 11 modifica l'articolo 2428 del codice civile, eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, in quanto tale informazione è ora richiesta nell'ambito della nota integrativa.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 12 modifica l'articolo 2435-bis del codice civile (Bilancio in forma abbreviata), adeguando le forme semplificate dei prospetti di bilancio per le società che non superano i limiti dimensionali in esso indicati alle disposizioni della direttiva.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 13 introduce il nuovo articolo 2435-ter, rubricato *Bilancio delle micro-impres*. L'articolo disciplina gli obblighi di bilancio, particolarmente semplificati, per società di dimensioni estremamente ridotte. L'esonero dalla redazione integrativa, dalla relazione sulla gestione e le semplificazioni circa i criteri valutativi da applicare costituiscono le misure di maggior rilievo.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 14 modifica l'articolo 2478 del codice civile (Bilancio e distribuzione degli utili) necessarie al fine di rendere coerenti i rimandi ad altre disposizioni.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127) apporta modifiche, abrogazioni ed innovazioni a dodici articoli del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, che si rendono necessarie per allineare la normativa nazionale in materia di bilancio consolidato a quanto previsto dalla direttiva. Nello specifico:

- il comma 1 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato) adeguando le soglie dimensionali che definiscono l'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Sono inoltre apportate modifiche redazionali per rendere coerente il testo con altre disposizioni legislative nazionali.



Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 2 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (casi di esclusione dal consolidamento) per allineare il tenore del testo a quello della direttiva.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 3 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Redazione del bilancio consolidato) allineandone il contenuto a quello del 2423 del codice civile in merito al rendiconto finanziario quale ulteriore documento di bilancio, e all'osservanza del principio generale di rilevanza.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 4 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Principi di consolidamento) per allinearne i contenuti a quelli del codice civile per quanto riguarda la disciplina delle azioni proprie.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 5 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Struttura e contenuto dello Stato patrimoniale) in conseguenza dell'introduzione del rendiconto finanziario quale ulteriore documento di bilancio.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 6 modifica l'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Consolidamento delle partecipazioni) per allinearne il contenuto a quello del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- il comma 7 modifica l'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Uniformità dei criteri di valutazione), consentendo la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione purché se ne fornisca illustrazione in nota integrativa.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 8 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Partecipazioni non consolidate), modificando il richiamo all'articolo 2426 del codice civile per individuarne il corretto comma cui fare riferimento.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 9 modifica l'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Contenuto della nota integrativa), allineando il contenuto della nota integrativa a quanto previsto dalla direttiva, coordinandone le voci e gli elementi informativi con quanto previsto per il bilancio di esercizio.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 10 modifica l'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Relazione sulla gestione) eliminando, in coerenza con il generale principio di rilevanza, una disposizione circa la significatività dell'informazione.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 11 modifica l'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Pubblicazione del bilancio consolidato) eliminando il richiamo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale delle società per azioni.
Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 12 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Enti creditizi e finanziari) elencando in maniera esaustiva gli intermediari finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto.



Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi.

In tale capo sono contenute le modificazioni ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di opportuno coordinamento.

L'articolo 8 (Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173). L'articolo adegua la disciplina di settore delle imprese di assicurazione, contenuta nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, alle disposizioni generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile e nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Nello specifico:

- il comma 1 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, (Disposizioni per la gestione dei fondi pensione), abrogandone il comma relativo ai conti d'ordine in quanto non più previsti dalla direttiva.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 2 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, (Garanzie impegni e altri conti d'ordine), abrogandone il comma 1 relativo ai conti d'ordine in quanto non più previsti dalla direttiva.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- il comma 3 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, (Criteri di valutazione), ai commi 1 e 6, al fine di esonerare le compagnie di assicurazione dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato ai fini della valutazione di crediti, debiti e strumenti finanziari. Le modifiche ai commi 11 e 12 e l'abrogazione del comma 15 discendono dalla necessità di allineare la disciplina dei costi pluriennali e dell'avviamento a quella generale recata dal codice civile. Il comma 17 è aggiunto per esonerare altresì le compagnie dall'applicare la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- il comma 4 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, (Depositi presso imprese cedenti) abrogandone una disposizione relativa ai conti d'ordine in quanto non più previsti dalla direttiva.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 (Modifiche al Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38). L'articolo modifica l'ambito di applicazione soggettivo del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS), per tener conto di quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). La modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che amplia la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, discende da analoga modifica introdotta dall'articolo 35 della direttiva.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 (Disposizioni finanziarie) dispone la neutralità, ai fini della finanza pubblica, dell'attuazione di quanto previsto dal decreto.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 (Disposizioni finali e transitorie). L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, prevedendo che esse siano applicabili a partire dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Fornisce inoltre indicazioni in merito all'applicabilità di alcuni criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, del codice civile. Il comma 3, infine, dispone che




l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è promulgata e pubblicata con il testo in vigore. Il presente decreto legislativo è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della Costituzione.

POSITIVO NEGATIVO

Il Presidente del Consiglio dello Stato



19 MAG. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. La delega legislativa per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – legge 7 ottobre 2014, n. 154, pubblicata nella G.U. 28 ottobre 2014, n. 251.

Gli obiettivi dell'intervento normativo consistono sostanzialmente:

- 1) nella riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese;
- 2) nel miglioramento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci, con specifico riferimento alle categorie di imprese per le quali queste considerazioni sono particolarmente importanti a causa di una più intensa attività transfrontaliera e del maggior numero di parti interessate.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è incentrata a semplificare l'ambiente regolamentare e normativo entro cui si svolge l'attività d'impresa, al fine di renderla più agevole ed efficiente.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Codice Civile;
2. Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
3. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, emanato in attuazione della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro e della direttiva n. 86/635/CEE.
4. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
5. Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
6. Decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo in esame, modifica ed innova i provvedimenti elencati al punto precedente, ad eccezione del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che è invece oggetto di abrogazione e sostituzione da parte di un altro decreto legislativo, destinato ai soli intermediari finanziari, emanato per completare l'attuazione della direttiva 2013/34/UE.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di mercati finanziari, tutela della concorrenza, nonché in materia di ordinamento civile e penale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il regolamento ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 53 della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 20 luglio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e le applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Trattandosi di recepimento di una direttiva UE, tutti gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione. Le differenze possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare i provvedimenti di cui al punto 2) della Parte 1.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'unica delega per l'attuazione della direttiva 2013/34/UE è quella contenuta nella legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre).

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è prevista l'emanazione di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia dalla Commissione UE nei documenti di valutazione di impatto, sia dalle Autorità di vigilanza italiane.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all."A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2013/34/UE ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 3, e dall'allegato B (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento legislativo e le problematiche che esso si prefigge di risolvere consistono nelle medesime che hanno indotto la Commissione europea a sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo la proposta di direttiva, successivamente modificata in corso di negoziato e approvata dai due co-legislatori europei. Trattasi, in particolare di esigenze connesse:

- 1) alla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese;
- 2) al miglioramento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci, con particolare riferimento alle categorie di imprese per le quali queste considerazioni sono particolarmente importanti a causa di una più intensa attività transfrontaliera e del maggior numero di parti interessate.

- 3) a consentire agli Stati membri, in via opzionale, di introdurre alcuni istituti per la rilevazione e valutazione in bilancio di alcuni elementi (strumenti finanziari compresi quelli derivati, crediti, debiti) analoghi a quelli utilizzati dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (principi contabili internazionali IAS/IFRS), in modo da rendere maggiormente comparabili i risultati conseguiti da imprese che sono tra loro simili per attività e scenari di operatività. Da una maggiore comparabilità e chiarezza dei dati di bilancio derivano informazioni più adeguate per potenziali investitori e finanziatori e, di conseguenza, una migliore allocazione dei capitali disponibili a favore delle imprese più meritevoli e, quindi, profittevoli;
- 4) alla tutela delle esigenze essenziali degli utilizzatori dell'informativa di bilancio, con l'intento di fornire informazioni finanziarie;
- 5) a rendere trasparenti i pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano in regime di licenza o di concessione.

In base ai criteri della delega legislativa e a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, lo schema di decreto legislativo integra e modifica il codice civile e altri provvedimenti legislativi già esistenti, introducendo nel contempo la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Con l'emanazione del decreto legislativo si intende dare attuazione alla direttiva 2013/34/UE e, quindi, conseguire gli obiettivi elencati al precedente punto A).

Dal punto di vista temporale, precisato che le disposizioni introdotte troveranno applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso dello stesso anno, si ritiene che gli obiettivi consistenti nelle esigenze di semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo (in particolare per le società di più piccole dimensioni) potranno essere conseguiti a partire dalla prima applicazione del nuovo impianto normativo.

Le finalità consistenti in una maggiore comparabilità dei dati di bilancio e nell'accresciuta qualità degli stessi troveranno, invece, il loro pieno conseguimento in

maniera più graduale, nel corso degli esercizi finanziari che si susseguiranno, in quanto l'analisi di bilancio e la comparazione degli stessi – sia tra quelli prodotti nel corso degli anni dalla stessa società o gruppo, sia tra quelli prodotti da soggetti diversi – beneficeranno qualitativamente delle nuove disposizioni normative in un arco di tempo necessariamente più esteso.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'intervento normativo ha carattere ordinamentale e, quindi, innovando il codice civile e gli altri atti legislativi recanti disposizioni in materia di bilancio, fissa regole puntuali, principi generali e criteri applicabili all'informativa economico-finanziaria delle società di capitali, lasciando agli operatori l'effettiva implementazione degli stessi.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo, a causa della natura di quest'ultimo, non può quindi essere oggetto di una puntuale valutazione futura in quanto i benefici, in termini di riduzione di costi derivanti dal minore onere amministrativo sopportato, non possono essere quantificati esattamente né per quei soggetti economici che, tramite le proprie strutture, redigono i propri bilanci adempiendo agli obblighi di legge, né per quelli che, invece, esternalizzano tale attività rivolgendosi a professionisti autorizzati (PMI).

Analogamente, i benefici attesi relativi ad un'accresciuta comparabilità dei dati di bilancio e al generale miglioramento della qualità dell'informativa finanziaria non possono comunque essere oggetto di una stima puntuale, in quanto parte di quelle condizioni e circostanze derivanti dal più ampio ambiente regolamentare e normativo, che contribuiscono a rendere più agevole il realizzarsi dell'attività d'impresa.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

La direttiva stessa identifica negli Allegati I e II quelli che, per ogni singolo Stato membro, sono i destinatari delle disposizioni in essa contenute. Per l'Italia:

- 1) le società per azioni (art. 2423 C.C.);
- 2) le società in accomandita per azioni (art. 2454 C.C.);

- 3) le società responsabilità limitata (art. 2478-bis C.C.);
- 4) le società di persone (Snc e Sas) nel caso abbiano come soci illimitatamente responsabili società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata (art. 2361 C.C.);

Il legislatore nazionale ha poi esteso gli obblighi in oggetto, anche con gli opportuni adattamenti dovuti alle loro caratteristiche e per quanto compatibili con esse, ai seguenti soggetti:

- 1) le società cooperative (art. 2519 del codice civile.);
- 2) le mutue assicuratrici (art. 2547 del codice civile);
- 3) i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (art. 7, D. Lgs. n. 240/1991);
- 4) i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis del codice civile);
- 5) le società consortili per azioni e a responsabilità limitata (art. 2615-ter del codice civile);
- 6) le società estere che hanno una sede secondaria in Italia (articoli 2508 e 2509 del codice civile; art. 101. quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.);
- 7) gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16 del D. Lgs. n. 367/1996);
- 8) le aziende speciali e le istituzioni degli Enti locali (art. 114, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.).

Gli imprenditori commerciali ai sensi del 2217, le Sas e le Sn ai sensi degli articoli 2302 e 2315. In merito alla quantificazione dei suddetti destinatari, è stata condotta un'analisi sui dati disponibili presso il registro delle imprese per il tramite dell'Organismo Italiano di Contabilità, il soggetto che ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, fornisce, tra le altre funzioni da esso svolte, supporto al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di regolamentazione contabile.

Dai dati relativi all'anno 2013 è emerso che i bilanci depositati da società di

capitali ammontano a 889.693. Tale valore, per quanto sconti il fatto che potrebbero esservi società che non hanno assolto l'obbligo di deposito o i cui bilanci non sono stati ancora resi disponibili da parte dell'ufficio del registro delle imprese, può comunque costituire una buona approssimazione dei soggetti destinatari dell'intervento normativo.

Il dato aggregato può essere scomposto in altri di maggiore dettaglio, in quanto il decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dalla direttiva, introduce un sistema fondato sulla stratificazione degli obblighi, nel senso che al crescere delle dimensioni dell'impresa questa risulterà soggetta ad un regime di informativa più complesso.

I segmenti dimensionali e il numero di società in essi comprese, stimati sulla base dei dati relativi al 2013, che caratterizzeranno l'ordinamento contabile nazionale, definiti sulla base di grandezze di bilancio e numero di dipendenti, sono quindi i seguenti per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

CATEGORIA DIMENSIONALE	PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE	NUMERO DI IMPRESE
MICRO IMPRESE	- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 5; - totale dello stato patrimoniale: 175.000 euro; - ricavi da vendite e prestazioni: 350.000 euro.	537.434 (60,4%)
PICCOLE IMPRESE	- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 50; - totale dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; - ricavi da vendite e prestazioni: 8.800.000 euro;	319.831 (36%)
GRANDI IMPRESE	Società che superano, per due esercizi consecutivi, almeno due delle soglie che delimitano la classe delle "piccole imprese".	32.428 (3,6%)

Per quanto riguarda la redazione del bilancio consolidato, non è prevista una segmentazione per classi analoga a quella introdotta per il bilancio di esercizio, essendo state invece individuate soglie di esenzione pari a quelle minime previste dalla direttiva stessa, individuando i soggetti tenuti con le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti

limiti:

- 1) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 2) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 3) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Una prima consultazione pubblica è stata svolta mediante pubblicazione, sul sito internet del Dipartimento del Tesoro, di un documento che illustrava i contenuti della direttiva ponendo particolare attenzione sulle opzioni che la direttiva concede agli Stati membri nel definire le classi dimensionali delle imprese ed i regimi dell'informativa economico finanziaria che ne conseguono.

L'obiettivo è stato quello di informare i destinatari del provvedimento di attuazione della direttiva ed i soggetti comunque interessati dalla normativa di bilancio in merito alle opportunità e criticità che possono derivare da un'innovazione del quadro attuale di riferimento, soprattutto in termini di riduzione dell'onere amministrativo e di miglioramento della qualità dell'informazione, al fine di ottenere commenti e suggerimenti. Sul sito del Dipartimento del tesoro sono reperibili, alla voce "consultazioni pubbliche", i documenti pubblicati, nonché gli esiti della consultazione svolta, cioè le osservazioni pervenute per le quali non è stato negato il consenso alla pubblicazione. Sono stati pubblicati quindici contributi, di cui:

- undici ricevuti da associazioni rappresentative delle imprese, della professione contabile, dei soggetti portatori di interesse verso la disciplina di bilancio e del mondo accademico;
- quattro, a titolo individuale, da professionisti del settore o privati cittadini.

Una seconda consultazione pubblica ha poi riguardato lo schema di decreto legislativo oggetto della presente relazione, unitamente a quello rivolto a disciplinare gli obblighi di bilancio per talune tipologie di intermediari finanziari. Anche in questo caso la documentazione rilevante è stata pubblicata sul sito internet del Dipartimento del Tesoro. Sono stati ricevuti 26 contributi, così ripartiti:

- dodici da associazioni rappresentative delle imprese, della professione contabile, dei soggetti portatori di interesse verso la disciplina di bilancio e del mondo accademico;
- quattordici, a titolo individuale, da professionisti del settore o privati cittadini.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento poiché l'intervento normativo attua una direttiva europea, in conformità ai criteri di delega stabiliti dal Parlamento italiano con la legge di delegazione europea 2014 - secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154).

Il recepimento della direttiva è obbligatorio ai sensi della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge anzidetta. L'opzione zero non è pertanto configurabile in relazione allo schema di decreto legislativo in esame.

L'opzione di non intervento, nel merito, è stata esclusa dal Legislatore europeo che ha ritenuto necessario intervenire con una direttiva: peraltro, qualora la direttiva non fosse recepita, la Repubblica Italiana violerebbe quanto previsto dai Trattati e si esporrebbe ad una procedura di infrazione dinanzi la Corte di Giustizia da parte della Commissione europea. Il non-intervento, dal punto di vista sostanziale, infine, comporterebbe dei pregiudizi per le imprese in quanto:

- quelle di grandi dimensioni continuerebbero a fornire un'informativa economico-finanziaria redatta secondo criteri e principi non allineati a quelli delle migliori prassi internazionali, di minore qualità e difficilmente comparabile con quella prodotta da soggetti loro competitori nel mercato europeo;
- le "micro" e le "piccole" non potrebbero beneficiare delle semplificazioni che l'intervento normativo introduce, trovandosi di conseguenza a sopportare uno svantaggio competitivo, in termini di maggiore onere amministrativo, rispetto alle imprese con dimensioni analoghe localizzate però in altri Stati membri.

Per una disamina più approfondita delle ragioni poste a fondamento della scelta dell'intervento normativo effettuata dal legislatore europeo e delle opzioni prese in considerazione, si rinvia alla valutazione di impatto (*impact assessment*) effettuata dai servizi

della Commissione europea in relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Per quanto esposto nella "sezione 3" non sono state prese in considerazione, in quanto non percorribili, opzioni alternative a quella dell'intervento normativo.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

In merito ai vantaggi delle opzioni scelte nell'ambito della stesura del provvedimento, si rimanda alle considerazioni esposte nella "Sezione 1" alle lettere A) e B).

Per quanto riguarda, infine, l'incidenza sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, si fa presente che l'intervento normativo non determina, neppure indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non contiene disposizioni di natura finanziaria ma solo ordinamentale, riguardanti ambito di applicazione e modalità di espletamento degli obblighi di redazione dei bilanci annuali e consolidati dei soggetti elencati nella sezione 1 alla lettera D).

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie imprese. Con riferimento alla classificazione dimensionale descritta alla lettera D) della "sezione 1":

- 4) per le micro imprese è previsto un regime informativo particolarmente semplificato, idoneo a rappresentare adeguatamente i fatti di gestione di soggetti economici di dimensioni particolarmente ridotte e, quindi, in grado di ridurre al minimo l'onere amministrativo e i costi che ne derivano;
- 5) anche gli obblighi di bilancio per le piccole imprese sono calibrati rispetto alle dimensioni di questi soggetti. Nel caso della nota integrativa, il documento di bilancio che per taluni aspetti risulta essere più complesso e laborioso, è la stessa direttiva a prevedere un contenuto predefinito non ulteriormente modificabile da parte degli Stati membri;
- 6) medie e grandi imprese (accorpate in un'unica categoria a causa, principalmente, dell'esiguità del loro numero complessivo) sono soggette ad obblighi più stringenti, in modo da fornire un'informativa più analitica, tale da meglio rappresentare le dinamiche economico-finanziarie e la struttura patrimoniale di operatori che, in molti casi, operano nel contesto europeo o internazionale.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Lo schema di decreto legislativo introduce l'obbligo, descritto nelle disposizioni di cui al Capo I, per le imprese operanti nei settori estrattivi e forestali, di redigere una relazione contenente l'indicazione e l'ammontare dei pagamenti effettuati a favore di Governi, autorità, imprese pubbliche e altri soggetti dei Paesi in cui operano in regime di concessione. Tali relazioni, redatte su base sia individuale sia consolidata (quindi a livello di gruppo), in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva, sono oggetto di pubblicazione presso il registro delle imprese.

La Commissione europea, nella valutazione di impatto che ha accompagnato la proposta iniziale di direttiva, ha fornito una stima dei potenziali costi, su base aggregata, che potranno derivare a carico dei destinatari per l'assolvimento dei nuovi obblighi di trasparenza.

In particolare per il primo anno, considerata la necessità di approntare adeguate strutture a livello di sistemi informativi e formazione del personale assegnato all'espletamento degli obblighi in oggetto, i costi sono stimati, per singola impresa, in circa 210.000 euro,

destinati però a ridursi a poco più di 70.0000 euro negli anni successivi.

Occorre inoltre tenere in considerazione che una singola impresa può essere esentata dalla redazione della relazione annuale quando i dati sui pagamenti che essa avrebbe dovuto fornire sono invece contenuti nella relazione consolidata, con conseguenti risparmi di spesa a livello di gruppo.

Per quanto concerne, invece, gli obblighi di bilancio, si rappresenta che le modifiche al codice civile (bilancio di esercizio) e quelle al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (bilancio consolidato), non comportano l'introduzione di nuovi obblighi ed oneri informativi quanto, piuttosto, la rimodulazione dei contenuti dei prospetti che lo compongono, sulla base dei nuovi principi introdotti e dell'abrogazione di alcuni già vigenti.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo può incidere positivamente sul corretto funzionamento dei mercati e sulla competitività del Paese.

Nel caso delle micro e piccole imprese, la riduzione dell'onere amministrativo ed i risparmi derivanti dalle semplificazioni possono liberare risorse destinabili al rafforzamento ed al miglioramento dei processi e, quindi, ad accrescerne la competitività.

Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, una migliore informativa finanziaria può contribuire a rendere più facile l'accesso al mercato dei capitali.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti interventi in maniera sistematica e generalizzata da parte di soggetti pubblici volti a verificare l'adempimento degli obblighi previsti, in quanto trattasi principalmente dell'espletamento degli obblighi in materia di bilancio da parte di soggetti non vigilati (diversi quindi emittenti titoli in mercati regolamentati, compagnie assicurative o intermediari finanziari).

L'intervento delle Autorità di vigilanza si configura limitatamente ai seguenti aspetti:

- per le compagnie assicurative, l'IVASS nelle sue funzioni di vigilanza;
- per i soggetti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati la Consob, ma limitatamente all'obbligo di redigere il bilancio consolidato, in quanto tale ambito è descritto dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, mentre per modalità e principi di redazione operano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (Reg. CE 1606/2002 e decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 38).

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

La realizzazione di due consultazioni pubbliche ha permesso un'ampia pubblicità del provvedimento in esame.

In particolare, le Associazioni di categoria direttamente interessate, che hanno partecipato alle citate consultazioni, hanno avuto occasione di confronto con gli Uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, i quali hanno tenuto conto delle osservazioni formulate dalle stesse Associazioni.

Queste ultime assicurano, pertanto, l'informazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo a tutti i destinatari.

Infine, si rappresenta che, per la redazione del provvedimento in esame, il Dipartimento del Tesoro si è avvalso del supporto dell'Organismo Italiano di Contabilità, che ha tra i propri Fondatori le predette Associazioni di categoria.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Dalle motivazioni esposte alla lettera C) della “sezione 1”, deriva l’impossibilità di prevedere strumenti e modalità atti a condurre un monitoraggio diretto degli effetti dell’intervento normativo al fine di verificarne e quantificarne gli effetti.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio;

La direttiva 2013/34/UE prevede un riesame da parte della Commissione europea. In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali modifiche che verranno apportate alla direttiva 2013/34/UE, si procederà ad una revisione della normativa italiana di settore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Le valutazioni e gli elementi forniti alla lettera C) della “sezione 1” e alla lettera C) della “sezione 7” costituiscono le motivazioni a fondamento della richiesta di esonero dalla VIR per il provvedimento legislativo in oggetto.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Di seguito sono elencate le disposizioni del provvedimento normativo che prevedono un livello di regolazione superiore a quello minimo contenuto nella direttiva 2013/34/UE ai sensi dell’articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come richiamato, dall’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

1) L’articolo 34 della direttiva, infatti, prevede che l’obbligo di sottoporre a revisione i bilanci riguardi le società – senza riguardo alla forma giuridica adottata - che superano le soglie dimensionali utilizzate per definire le “piccole”, cioè quelle società per le quali è previsto quel regime informativo semplificato che, nel decreto in oggetto, è disciplinato

dall'articolo 2435-bis del codice civile così come modificato. Nello schema di decreto legislativo sono invece preservate le disposizioni di cui:

- all'articolo 2409-bis) del codice civile, che dispone per tutte le SpA l'obbligo di sottoporre a revisione i propri conti, consentendo altresì che l'attività sia svolta dal collegio sindacale (se composto da soggetti iscritti nel registro dei revisori) nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- all'articolo 2477 del codice civile che, disciplinando la materia per le Srl, descrive un ambito di applicazione più ampio di quello minimo in quanto, oltre che richiamare il già citato 2435-bis, al primo comma prevede che l'obbligo sia comunque esteso alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato o che ne controllano un'altra a sua volta tenuta a sottoporre a revisione il proprio bilancio.

Il mantenimento di queste disposizioni, che ampliano il numero di soggetti tenuti a sottoporre a controllo i propri bilanci, trova giustificazione negli esiti della prima consultazione pubblica che dedicava un'apposita sezione alla tematica in oggetto. In particolare le stesse Associazioni rappresentative delle imprese, oltre che quelle delle professioni contabili, hanno manifestato l'importanza di preservare l'attuale assetto, poiché nel caso delle SpA, quindi di un modello di società di capitali potenzialmente aperto ai capitali di investimento che può raccogliere capitale di rischio e/o di credito sul mercato, i controlli diretti dei soci sono estremamente limitati e il controllo esterno rappresenta una garanzia per essi oltre che per i portatori di interesse quali fornitori e creditori.

Nel caso delle Srl, invece, occorre innanzitutto evidenziare che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha eliminato quella disposizione che estendeva anche ad esse l'obbligo di revisione legale del bilancio qualora il capitale sociale fosse non inferiore a quello minimo previsto per le SpA. L'eliminazione di tale previsione – tra l'altro oggetto di una specifica domanda posta nel documento che ha informato la prima consultazione pubblica e dalla quale era emerso favore verso la sua abrogazione – ha quindi già ridotto l'ambito del controllo obbligatorio per questo tipo di società in cui, specialmente nei casi di dimensioni particolarmente ridotte, i poteri di controllo di cui godono i soci sono tali da assicurare un'efficace monitoraggio sulla gestione. Il mantenimento, invece, delle disposizioni che fanno derivare l'obbligo di sottoporre a revisione il bilancio nei casi in cui la società sia

tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ne controlli un'altra a sua volta tenuta a sottoporre a revisione i propri conti, trova giustificazione nella necessità di assicurare opportuni controlli nel caso dei gruppi e dei collegamenti tra imprese, senza privilegiare le situazioni in cui sia una Srl il soggetto posto al vertice.

- 2) L'articolo 7, comma 3, dello schema di provvedimento legislativo dispone che il revisore legale esprima, in apposita relazione, una valutazione circa la conformità delle relazioni sui pagamenti ai governi ai principi ed alle prescrizioni che ne regolano contenuto e forma. La direttiva 2013/34/UE non prevede tale obbligo, che si è ritenuto però opportuno introdurre al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi e, in generale, il soddisfacimento di quanto la direttiva stessa richiede agli Stati membri all'articolo 53, comma 1, relativo ai principi e requisiti generali che le norme di recepimento debbono rispettare.